

quo, delle lampade fluorescenti e del sostegno in ferro del girarrosto;

2.) - il fallimento avrebbe rinunciato a tutte le pretese di risarcimento di danni proposte dai falliti in via ricorrensionale nella procedura di opposizione al decreto ingiuntivo e fatte proprie dall'intervenuto fallimento;

3.) - l'Istituto avrebbe dovuto:

a) - restituire gli oggetti sopraelencati esclusi dalla rivendica;

b) - rinunciare a far valere il credito ammesso nel passivo fallimentare (L. 5.624.695 = in via privilegiata e L. 569.545 = in via chirografaria).

Le proposte suddette avrebbero formato oggetto di apposito provvedimento da adottarsi il 15 luglio p.v. in camera di Consiglio e avrebbero dovuto essere sancite fra le parti con la stipula di un regolare atto di transazione che avrebbe messo l'I.N.F. al sicuro da ogni e qualsiasi azione da parte degli organi del fallimento e, soprattutto, da parte di terzi.